

Proposte di osservazioni formulate dalla filiera della carta

per

il parere delle Commissioni riunite 10^a Industria e 13^a Ambiente del Senato sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Atto 291)

Proposta 1 di 2

In relazione all'art. 5 ("Restrizioni all'immissione sul mercato") e all'art. 7 ("Requisiti di marcatura"), poiché è necessario:

- garantire al sistema produttivo e distributivo la possibilità di andare ad esaurimento scorte di quanto già prodotto e immesso sul mercato;
- evitare enormi sprechi alimentari su prodotti già confezionati e non ancora avviati alla distribuzione, per semplici questioni logistiche;
- chiarire che il momento di immissione sul mercato non può che coincidere con la prima messa a disposizione, ossia con il momento in cui il produttore dei beni li consegna all'utilizzatore industriale (ciò che avviene dopo questo momento, in termini di limitazioni, rappresenterebbe un puro costo per le aziende utilizzatrici; ormai è un prodotto comprato).
- chiarire che l'immissione in un Paese vale poi per tutto il mercato comunitario,

proponiamo la seguente osservazione per il parere al Governo:

- valuti il Governo l'opportunità di:
 - all'art. 5, comma 2, sostituire le parole: *"possa esserne dimostrato l'acquisto da un fornitore"* con le parole: *"possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato"*.
 - all'art. 7, comma 4, sostituire le parole: *"possa esserne dimostrato l'acquisto da un fornitore"* con le parole: *"possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato"*.

Proposta 2 di 2

Ancora in base all'art. 5 dello schema di decreto legislativo viene consentita l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile in una serie di casi indicati al comma 3, tra cui il seguente riportato per primo:

- a) "ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;"

Poiché:

- esistono solidi studi - da ultimo [quello](#) della European Paper Packaging Alliance pubblicato e poi aggiornato nel corso del 2021 - che dimostrano come il sistema monouso mostri vantaggi ambientali significativi rispetto alle alternative riutilizzabili (cui si associano rilevanti consumi di acqua ed energia);
- nello stesso schema (art. 4, comma 4, in riferimento alle stazioni appaltanti) si stabilisce invece più correttamente che va favorito l'impiego di "prodotti alternativi a quelli in plastica monouso", senza quindi che essi debbano per forza essere riutilizzabili;
- i prodotti alternativi ai prodotti in plastica monouso non sono quindi solo quelli riutilizzabili come viene erroneamente fatto emergere nel testo dell'art. 5, comma 3;
- come indicato anche dall'Ordine del giorno 9/02757/042 - accolto alla Camera con il parere favorevole del Governo nell'esame della Legge di delegazione europea 2019-20 da cui discende lo schema di decreto legislativo in esame - è opportuno *"valutare la possibilità, in un'ottica di compatibilità con la disciplina euro-unitaria, di introdurre in sede di attuazione della direttiva (UE) 2019/904 meccanismi di valutazione del ciclo di vita in modo da costruire un sistema che non penalizzi per principio quei materiali monouso che per le loro caratteristiche intrinseche risultano pienamente sostenibili se paragonati ad altri materiali riutilizzabili"*,

proponiamo la seguente osservazione per il parere al Governo:

- valuti il Governo l'opportunità di:
 - modificare l'articolo 5, comma 3, lettera a), come segue: "a) ove non sia possibile l'uso di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;".